



# COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it  
C.F. e P.IVA 00160240917

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. <b>50</b> del <b>23/11/2023</b>	<b>Oggetto:</b> Legge regionale n. 3 del 09 marzo 2022 art. 3 ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. B) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) - Rideterminazione Indennità di funzione spettante ai Sindaci e ai componenti della giunta - ATTO DI INDIRIZZO.
--	---

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventitré** del mese di **novembre** alle ore **17:48** in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO	Si	
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE		Si

Presenti: **3**  
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

## LA GIUNTA COMUNALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022 con il Sindaco Francesco Usai e l'Assessore Michela Puddu presenti nella sede comunale, mentre l'Assessore Gian Paolo Lai ed il Segretario Comunale Cristina Cuboni sono collegatida remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto

### **Premesso che:**

- in data 26 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- come da verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale in data 26 ottobre 2020 è stato proclamato alla carica di Sindaco il Sig. Francesco Usai che con il decreto n. 8 del 5 novembre 2020 ha nominato il Vicesindaco e i componenti della Giunta comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 9/11/2020 venivano determinate le indennità di funzione per i componenti della Giunta Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 18/10/2022 venivano forniti indirizzi per la rideterminazione delle indennità di funzione dei Sindaci e degli amministratori locali;
- con determinazione n. 377 del 20/10/2022 veniva assunto impegno di spesa per la liquidazione delle indennità determinate sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale;

**Visto** il T.U. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 82 commi 1 e 8 che prevede la corresponsione a favore del sindaco nonché dei componenti degli organi esecutivi dei comuni di una indennità di funzione, da determinarsi con decreto ministeriale;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

**Visto** l'art. 3 della Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 (Buras n. 11 – Parte prima - data di pubblicazione: 10 marzo 2022) “Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna”, che testualmente dispone:

1. *La Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure massime:*
  - 1) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
  - 2) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
  - 3) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  - 4) 100.000 abitanti;
  - 5) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  - 6) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  - 7) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  - 8) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione dai 5.001 a 10.000 abitanti;
  - 9) 23 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  - 10) 21 per cento per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti.
2. *Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, quali organi democratici dell'ordinamento degli enti locali della Sardegna, come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura*

dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono ripartite le maggiori risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).
5. I comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano in automatico l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciare in tutto o in parte con comunicazione formale da inviare all'Assessorato regionale degli enti locali, finanza e urbanistica entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del finanziamento di cui al comma 3.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 18 - programma 1 - titolo 1);

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/74 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3”;

Visto che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 119/2000 al Vice Sindaco dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è dovuta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, e agli assessori un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco,

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 3/2022, la nuova indennità prevista per il Sindaco e per gli assessori di questo ente, in rapporto al trattamento economico del Presidente della Regione, è la seguente:

CARICA RICOPERTA		IMPORTO INDENNITA' MASSIMA
		Importo base al 01.01.2022 ex art. 3 L.R. n. 3 del 09.03.2022 100%
Sindaco	21% di 13.800	2.898,00
Vicesindaco	15% indennità spettante al Sindaco	434,70
Assessore	10% indennità spettante al Sindaco	289,80

**Vista** la Deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 18/10/2022 nella quale si fissa, a decorrere dall'anno 2022, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione spettante al sindaco, l'applicazione della percentuale del 21% di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), come da legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3, nonché, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000, al vice-sindaco e agli assessori l'indennità di funzione mensile pari, rispettivamente, al 15% e al 10% della nuova indennità prevista per il sindaco così come da prospetto seguente:

				SINDACO	VICESINDACO	ASSESSORI
L.R. 3/2022	Maggiorazione 3% (lett. b)	Maggiorazione 2% (lett. b)	Riduzione del 10% L. 266/2005	Totale maggiorazioni	15% indennità Vice Sindaco	10% indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 86,94	€ 57,96	€ 3.042,90	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

**Considerato**, inoltre, che l'art. 3, comma 3 della citata legge di stabilità 2022 (L.R. 3/2022) prevede che “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel bilancio di previsione della Regione un fondo vincolato, di funzionamento degli istituti democratici locali della Sardegna”;

**Considerato** che la popolazione del Comune di Ussassai, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, è di 554 abitanti e, pertanto, questo ente ricade nella fascia demografica fino a 1.001 abitanti;

**Vista** la Determinazione dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2292 del 14 giugno 2023, “Trasferimenti in materia di indennità dei Sindaci Metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori Locali della Sardegna per l'anno 2023. Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 3, comma 6” attraverso la quale (ai sensi del comma 4, art. 3, L.R. 3/2022) sono ripartite le risorse di cui al comma 3 tra i comuni della Sardegna e in particolare per la fascia demografica nella quale rientra il Comune di Ussassai, come segue:

Fascia Demografica	Assessori numero	Contributo max per comune per fascia demografica
Fino a 1.000	3	€ 20.606,81

**Considerato** che per l'anno 2021, relativamente alle medesime indennità, sono stati pagati € 19.460,52 comprensivi di oneri;

**Considerato** che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, del Ministero dell'Interno, nel proprio parere del 10.05.2023, in ordine alla possibilità per gli Enti locali di applicare le maggiorazioni previste dall'articolo 2, c. 1, lett. a), b) e c), del D.M. n. 119/2000 ai nuovi importi delle indennità, ha affermato testualmente che: “è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all'articolo 2 del citato DM”;

**Considerato** che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si sono espresse, con deliberazione n. 1/2012, relativamente alla portata applicativa dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), raffrontato alle normative “medio tempore intervenute”, rilevando come “in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006” e che tale orientamento è stato riaffermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 35/SEZUT/2016/QMIG dove si afferma che “l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012”;

**Rilevato** che a tali principi di diritto risultano essersi conformate anche le Sezioni regionali di controllo e che le su esposte conclusioni non mutano anche alla luce della normativa regionale, ovvero dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 che, limitandosi a definire gli incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali, non incide sulla perdurante vigenza dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, il quale non risulta espressamente o implicitamente abrogato;

**Visto** che la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna, con deliberazione n. 156/2022/PAR, in merito al quesito circa la necessità di operare la riduzione del 10% sulla misura lorda dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori, e del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, ritiene che “Il principio generale introdotto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 – per effetto del quale la riduzione delle indennità di funzione nella misura fissa del 10 % si salda in modo permanente alla legislazione vigente - resiste alla rideterminazione del quantum delle indennità per effetto di successivi interventi normativi, costituendo un parametro rigido di carattere strutturale ancorato in modo permanente, in mancanza di espressa previsione che disponga diversamente, al regime ordinamentale che disciplina la materia”;

**Dato atto** che con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10.07.2023 la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, nel merito ha disposto che:

- “La decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall' art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”.

- “Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.

**Riconosciuto** il ruolo attribuito alla Corte dei Conti quale organo di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e di controllo economico finanziario;

**Ritenuto** opportuno dare applicazione alla normativa richiamata in oggetto in ossequio alla lettura interpretativa fornita dalla delibera n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, sebbene riferita alle Regioni a Statuto ordinario, ritenendo la stessa interpretazione estensibile anche alle specificità della Regione Sardegna, in attesa di una definizione della materia da parte del legislatore;

**Considerato** doveroso adeguarsi a quanto statuito dalla Corte dei Conti secondo quanto meglio specificato dal giudice contabile e impartire indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario;

**Preso atto** che, ai sensi del comma 5, art.3 L.R. 3/2022, i comuni, ricevute le risorse di cui al comma 3, applicano l'aumento dell'indennità riservata agli amministratori, fatta salva la possibilità di rinunciare in tutto o in parte;

**Dato atto** che la Giunta comunale può stabilire un incremento delle indennità fino a concorrenza degli importi definiti dalla L.R. 3/2022, senza procedere ad applicare alcuna riduzione, si ritiene necessario evitare un ulteriore aggravio sul bilancio dell'ente confermando gli importi delle indennità così come stabiliti nella deliberazione della G.M. n. 51 del 18/10/2022, come risulta da prospetto seguente:

		SINDACO	VICESINDACO	ASSESSORE
Importo previsto dalla L.R. 3/2022	Importo definito con Delibera G.M. 51 del 18/10/2022	Importo totale da riconoscere	15% indennità Vice Sindaco	10% indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 2.738,61	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

**Dato atto** che gli importi saranno ridotti del 50% per i lavoratori dipendenti non in aspettativa;

**Dato atto** dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** in merito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii. espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e della Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti espressi per alzata di mano e per chiamata nominale all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

**Di dare atto** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.

**Di disporre** l'adeguamento delle indennità di funzione alle previsioni della L.R. 3/2022, ed in ossequio alla lettura interpretativa fornita dalla delibera n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 10 luglio 2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, senza procedere all'aumento dell'importo delle indennità;

**Di disporre** la conferma, a decorrere dall'esercizio 2024 e fino alla scadenza del mandato, degli importi delle indennità di funzione definiti con la propria delibera n. 51 del 18/10/2022 come da prospetto seguente:

		SINDACO	VICESINDACO	ASSESSORE
Importo massimo previsto dalla L.R. 3/2022	Importo definito con Delibera G.M. 51 del 18/10/2022	Importo totale da riconoscere	15% indennità Vice Sindaco	10% indennità Assessori
€ 2.898,00	€ 2.738,61	€ 2.738,61	€ 410,79	€ 273,86

**Di dare atto**, altresì, dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Di dare atto** che gli importi suddetti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi;

**Di disporre** che, qualora sopraggiungessero ulteriori interpretazioni in merito alle modalità di calcolo delle indennità di funzione di competenza degli amministratori, venga effettuato il necessario conguaglio;

**Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario, in esecuzione della presente deliberazione, gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto;

**Di dichiarare**, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediata- mente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Usai Francesco	<b>Segretario Comunale</b> Dott.ssa Cuboni Cristina
----------------------------------	--

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai**, 23/11/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
**USAI FRANCESCO**

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

**Ussassai**, 23/11/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Dott.ssa Cinzia Oraziotti**

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **23/11/2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai**, 23/11/2023

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Cuboni Cristina